Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026

18 Trasferimento al figlio di partecipazioni

Nel caso di trasferimento al figlio della nuda proprietà di una partecipazione in una società di persone, riservandosi il padre l'usufrutto, è applicabile il regime di esenzione ex articolo 3 comma 4-ter Tusd se il figlio-nudo proprietario si impegna a mantenere la titolarità del diritto per almeno cinque anni?

L'articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (Tusd), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, prevede che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni.

A tal fine, la citata disposizione, così come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del Dlgs 18 settembre del 2024, n. 139, dispone, tra l'altro, che «In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile o integrato un controllo già esistente.

In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento».

Nel caso di trasferimento al figlio della nuda proprietà di una partecipazione in una società di persone, con riserva di usufrutto in capo al padre, con la risposta a interpello 116 del 4 giugno 2026, dopo avere esaminato il quadro normativo, di prassi e giurisprudenziale in materia, è stato chiarito che «Con specifico riferimento al requisito della "titolarità del diritto" richiesto dal nuovo testo di legge al fine di poter riconoscere l'esenzione in parola nelle ipotesi di trasferimento in favore dei discendenti delle quote detenute in società di persone si precisa che, anche nell'ottica di un'interpretazione logico sistematica della norma in parola e volendo

salvaguardare la ratio dell'agevolazione in oggetto, è necessario che il beneficiario della donazione acquisisca la titolarità di una partecipazione che gli consenta di subentrare a pieno nella gestione dell'attività di impresa, al fine di rendere effettivo il c.osiddetto "passaggio generazionale"».
Si è ritenuto, pertanto, che l'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del Tusd possa essere riconosciuta anche nell'ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà delle quote sociali, a condizione che il "beneficiario nudo proprietario" acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio nella società di persone.